3. Nel caso in cui l'Irlanda e il Regno Unito decidano, anteriormente al 1994, di allineare la fine del loro periodo dell'ora legale alle date previste al paragrafo 1, essi notificano tale decisione alla Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Entro il 1° gennaio 1994, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1995.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(91/C 219/05)

COM(91) 247 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

considerando che occorre apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 [1] e (CEE) n. 574/72 [2] del Consiglio, come modificati e aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83 [3], modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3427/89 [4]; che alcune di queste modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno introdotto alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a perfezionare detti regolamenti grazie all'esperienza acquisita con la loro applicazione;

considerando che le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti si applicano a far data dal giorno dell'unificazione tedesca, 3 ottobre 1990, all'intero territorio tedesco e quindi anche sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che occorre pertanto adeguare di conseguenza la formulazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 1408/71, prevedendo in particolare un termine per l'introduzione, da parte delle persone interessate, delle domande di revisione dei loro diritti a una pensione o a una rendita;

considerando che occorre adattare il paragrafo 9 dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo che esso si applichi alle persone disoccupate in Francia nel mese di novembre del 1989;

considerando che si è avvertita la necessità di sopprimere la menzione nell'allegato III, parte B, rubrica 2. Belgio-Germania del regolamento (CEE) n. 1408/71, di disposizioni della convenzione generale del 7 dicembre 1957 tra il Belgio e la Germania onde evitare di svantaggiare i cittadini di Stati membri diversi dalla Germania e dal Belgio;

---

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.
(4) GU n. L 331 del 6. 11. 1989, pag. 1.

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica B. Danimarca dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo da tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione danese in materia di indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 1, lettera a) della rubrica C. Germania dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, ormai privo di pratica incidenza;

considerando che, in seguito ad una modifica della legislazione tedesca in materia di assicurazione malattia, occorre sopprimere il punto 3 della rubrica C. Germania dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 8 della rubrica C. Germania dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, privo d'interesse pratico;

considerando che è emersa la necessità, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 1989, causa 20/85, (Roviello) [1], di sopprimere il punto 15 della rubrica C. Germania dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 che la Corte di giustizia ha dichiarato invalido;

considerando che occorre modificare la rubirca F. Grecia dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di risolvere alcune difficoltà pratiche derivanti da determinate peculiarità del regime OGA;

considerando che, avendo, il regolamento (CEE) n. 3427/89, soppresso la menzione «assegni familiari» negli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71, questa va parimenti soppressa nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 summenzionati;

considerando che è auspicabile adattare la formulazione dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di prevedere, ad integrazione della regolamentazione attuale, una procedura semplificata che autorizzi, a determinate condizioni, un rimborso delle spese sanitarie secondo le tariffe applicate dall'istituzione competente;

considerando che è necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono al calcolo dell'indennità dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini degli articoli 71, paragrafo 1, lettera a) punto ii) e 68 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che, essendo stato soppresso l'articolo 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 dall'articolo 2, punto 11 del regolamento (CEE) n. 3427/89, occorre adattare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 che rinvia a tale norma;

considerando che occorre adattare la rubrica E. Francia dell'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 a motivo delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole;

considerando che occorre inserire nella rubrica 13. Danimarca - Spagna dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 1° luglio sottoscritto tra la Danimarca e la Spagna;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica 21. Danimarca - Regno Unito dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 onde tener conto di modifiche introdotte in seguito a uno scambio di lettere nell'accordo tra la Danimarca e il Regno Unito concernente il rimborso delle spese indennizzate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è necessario inserire nella rubrica 22. Germania - Spagna dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 25 giugno 1990 sottoscritto tra la Germania e la Spagna;

considerando che occorre inserire nella rubrica 27. Germania - Lussemburgo dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 25 gennaio 1990 sottoscritto tra la Germania e il Lussemburgo;

considerando che in seguito a modifiche introdotte nella regolamentazione belga in materia di prestazioni familiari occorre apportare modifiche all'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 547/72;

considerando che a seguito delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole è necessario apportare modifiche alla rubrica E. Francia dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre apportare modifiche alla rubrica 1. Lussemburgo dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 onde tener conto del cambiamento della designazione del centro di informatica, di affiliazione e di percezione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale del Lussemburgo,

[1] Racc. 1988, pag. 2805.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

1. L'articolo 94 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

b) Al paragrafo 2, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono inserite le seguenti:

«o in una parte di esso».

c) Al paragrafo 3, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

d) Al paragrafo 4, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono inserite le seguenti:

«o in una parte di esso».

e) Al paragrafo 5, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono inserite le seguenti:

«o in una parte di esso».

f) Al paragrafo 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data del 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*».

g) Al paragrafo 7, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*».

h) Al paragrafo 9, dopo le parole «lavoratori subordinati occupati» sono aggiunte le seguenti:

«o disoccupati».

2. L'articolo 95 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

b) Al paragrafo 2, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

c) Al paragrafo 3, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

d) Al paragrafo 4, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

e) Al paragrafo 5 dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato» sono aggiunte le seguenti:

«o in una parte di esso».

f) Al paragrafo 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*»

g) Al paragrafo 7, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica federale di Germania, tale disposizione si applica se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*»

3. All'allegato III la parte B è così modificata:

a) la rubrica «2. BELGIO — GERMANIA» è soppressa.

b) Le attuali rubriche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 diventano rispettivamente le rubriche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

4. L'allegato VI è così modificato:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA» il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in caso di malattia o di maternità previste dalla legge 20 dicembre 1989 sulle prestazioni in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante i quali l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e

b) si presume che, durante i periodi presi in considerazione, un lavoratore autonomo o un lavoratore subordinato (qualora, nel caso di quest'ultimo, la forma della sua retribuzione non si presti a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento».

b) Alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) il punto 1, lettera a) è soppresso;

ii) il punto 1, lettera b) attuale diventa il punto 1;

iii) il punto 3 è soppresso;

iv) il punto 8 è soppresso;

v) il punto 15 è soppresso;

vi) i punti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 attuali diventano rispettivamente i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

c) Alla rubrica «F. GRECIA» è aggiunto il seguente punto:

«3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione dell'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che preveda un quadro specifico per questi rischi, e sempre che essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione dell'OGA nel senso definito alla lettera r) dell'articolo 1 del presente regolamento».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari

1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in forza della sola legislazione nazionale oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento.

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio di detto Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale oppure in virtù degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione della sola legislazione nazionale oppure in applicazione di detti articoli e sono corrisposti soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare, e a carico di detto Stato membro;

ii) nel caso delle prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale, oppure in forza degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona avente diritto a dette prestazioni o dalla persona alla quale sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti in forza della sola legislazione nazionale oppure in applicazione di tali articoli a titolo della legislazione di un altro Stato membro; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.

2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto agli assegni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovuti prestazioni o assegni familiari in forza della legislazione del primo Stato membro, in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento.»

2. All'articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che queste lo consentano, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla Commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso. In nessun caso l'importo del rimborso potrà essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.»

3. All'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), dopo i termini «articolo 70, paragrafo 1, primo comma» sono inseriti i seguenti:

«articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii)».

4. All'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) sono soppressi i termini «articolo 120, paragrafo 2».

5. All'allegato 3, la rubrica «E. FRANCIA» è così modificata:

a) alla sezione 1, sottosezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Malattia, maternità:

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di soggiorno)».

b) Alla sezione II, sottosezione B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Malattia, maternità:

Caisse generale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (Cassa generale di sicurezza sociale del luogo di residenza o di soggiorno)».

6. L'allegato 5 è così modificato:

a) la rubrica 13. DANIMARCA - SPAGNA è sostituita dalla seguente:

«L'accordo del 1° luglio 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia».

b) Alla rubrica 21. DANIMARCA - REGNO UNITO:

i) al punto 1, dopo l'espressione «del 19 aprile 1977» è aggiunto il seguente periodo:

«come modificato dallo scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990»;

ii) il punto 1, lettera b) è soppresso;

iii) il punto 1, lettera c) diventa punto 1, lettera b).

c) La rubrica 22. GERMANIA - SPAGNA è sostituita dalla seguente:

«l'accordo del 25 giugno 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia».

d) Alla rubrica 27. GERMANIA - LUSSEMBURGO è aggiunta una nuova lettera f) avente il seguente tenore:

«f) L'accordo del 25 gennaio 1990 relativo all'applicazione degli articoli 20 e 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento.»

7. L'allegato 8 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 8

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento d'applicazione è applicabile:

A. **Subordinati e autonomi**

a) Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

— tra il Belgio e la Danimarca

— tra il Belgio e la Germania

— tra il Belgio e la Spagna

— tra il Belgio e la Francia

— tra il Belgio e la Grecia

— tra il Belgio e l'Irlanda

— tra il Belgio e il Lussemburgo

— tra il Belgio e il Portogallo

— tra il Belgio e il Regno Unito

— tra la Germania e la Spagna

— tra la Germania e la Francia

— tra la Germania e la Grecia

— tra la Germania e l'Irlanda

— tra la Germania e il Lussemburgo

— tra la Germania e il Portogallo

— tra la Germania e il Regno Unito

— tra la Francia e il Lussemburgo

— tra il Portogallo e la Francia

— tra il Portogallo e l'Irlanda

— tra il Portogallo e il Lussemburgo

— tra il Portogallo e il Regno Unito

b) Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra la Danimarca e la Germania

— tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e il Portogallo.

B. **Autonomi**

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra il Belgio e i Paesi Bassi

C. **Subordinati**

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

— tra il Belgio e i Paesi Bassi»

8. All'allegato 9, rubrica «E. FRANCIA», è soppresso il punto secondo.

9. All'allegato 10, rubrica «I. LUSSEMBURGO», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Luxembourg».

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. L'articolo 1, punto 1, lettere a), b), c), d), e) e punto 2, lettere a), b), c), d), e), si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

3. L'articolo 1, punto 1, lettera h) si applica a decorrere dal 16 novembre 1989.

4. L'articolo 1, punto 4, lettera a) si applica a decorrere dal 2 aprile 1990.

5. L'articolo 1, punto 4, lettera b) punto iii) si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

6. L'articolo 1, punto 4, lettera b) punto v) si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.

7. L'articolo 2 punti 1 e 4 si applica a decorrere dal 15 gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(91/C 219/06)

COM(91) 297 def. — SYN 357

(Presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre tener conto delle difficoltà tecniche insormontabili che hanno reso impossibile l'applicazione della direttiva 89/396/CEE alla data del 20 giugno 1991; che occorre pertanto prorogarne il termine di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
